ALTA VALLE DEL METAURO
UNIONE MONTANA
AMBITO "2A"

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

NUM. 7 DEL 19-07-22

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO".

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di luglio alle ore 18:45, in Urbania, nella sala delle adunanze della Unione Montana, si è riunito il Consiglio, convocato su invito del Presidente della Unione Montana, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione dell'argomento all'oggetto:

PIERANTONI ROMINA	P	URBINI ALESSANDRO	P
CICCOLINI MARCO	P	BELPASSI CRISTINA	A
GAMBINI MAURIZIO	A	FABBRIZIOLI DAVIDE	A
PAOLINI GIUSEPPE	P	PAGANELLI DONATELLA	A
SACCHI FERNANDA	P	PARRI STEFANO	P
FEDUZI EMANUELE	P		

Risultano presenti n. 7 e assenti 4
-Assiste alla seduta e verbalizza il VICE SEGRETARIO della Unione Montana MARCO FEDUZZI.
-Accertato il numero legale, il Presidente della Unione Montana invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
-Il Presidente del Consiglio all'inizio di seduta nomina scrutatori i Signori:
PIERANTONI ROMINA
FEDUZI EMANUELE
URBINI ALESSANDRO
La seduta è di Prima convocazione ed è Pubblica.

IL CONSIGLIO

-Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.7 del 14-07-2022, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**
Data: 14-07-22 Il Responsabile del Servizio
F.to **FEDUZZI MARCO**

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarità contabile**
Data: 14-07-22 Il Responsabile del Servizio
F.to **DUCCI GIACOMO**

-Con l'esito della votazione infra riportato;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE — VICE SEGRETARIO
F.to FERNANDA SACCHI — F.to MARCO FEDUZZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Unione Montana, per 15 giorni consecutivi dal 10-08-22 al 25-08-22 al n°446, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. La presente è copia conforme all'originale conservata agli atti d'Ufficio.

Lì 10-08-22

VICE SEGRETARIO
MARCO FEDUZZI

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza territorio dell'Unione Montana "Alta Valle del Metauro".

La Presidente Sacchi, illustra il punto n°4 all'Ordine del Giorno;

La Presidente Sacchi, non essendoci interventi in merito, pone in votazione la proposta n°7 all'Ordine del Giorno:

Effettuata la votazione in modo palese, ne proclama il risultato: approvata all'unanimità;

Poi pone ai voti l'immediata eseguibilità;

Effettuata la votazione in modo palese, ne proclama il risultato:

L'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'Unione Montana "Alta Valle del Metauro".

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO CHE:

- questa Unione Montana ha ultimato i lavori per l'impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio dell'Unione, volto alla tutela della sicurezza urbana ed alla prevenzione e repressione dei reati;
- il Parlamento Europeo in data 27 Aprile 2016 approvava il Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA la Direttiva UE N. 2016/680 del 27 Aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2018, n, 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 Aprile 2010;

VISTE le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (versione 2.0) adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) il 29 gennaio 2020;

RITENUTO necessario di dover regolamentare l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza dell'Unione Montana, conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

RITENUTO opportuno procedere ad approvare apposito Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'unione, in ottemperanza del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione Montana vigente;

DELIBERA

1) DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990;

2) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'impianto di videosorveglianza nel territorio dell'unione Montana, in ottemperanza del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) DI TRASMETTERE, la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento approvato al Servizio Associato di Polizia Locale, alla Prefettura U.T.G. di Pesaro e Urbino e al Garante per la Privacy;

4) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e del D. Lgs N. 33/2013.

5) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, stante la necessità e l'urgenza di poter procedere in merito.

Alta Valle del Metauro
Unione Montana

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio dell'Unione Montana

Approvato con deliberazione del Consiglio n……del……

INDICE

ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 4 SCOPO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 5 AMBITI DI FINALITÀ SPECIFICI

ART. 6 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 7 RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI

ART. 8 ALTRI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 9 TITOLARE E FUNZIONARIO DESIGNATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 11 MODALITÀ DI RACCOLTA DATI E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 12 MISURE DI SICUREZZA

ART. 13 TRATTAMENTI INFORMATICI-FUNZIONE AUTENTICAZIONE E GESTIONE DELLE PASSWORD

ART. 14 CARTELLI DI AVVERTIMENTO ED INFORMATIVA AI CITTADINI

ART. 15 ADDETTI E/O AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

ART. 16 NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ PER INTERVENTI TECNICI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 17 VALUTAZIONE DI IMPATTO

ART. 18 PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI DA PARTE DI TERZI E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

ART. 19 MODIFICHE E NORME DI RINVIO

ART. 20 COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 21 TRATTAMENTI DI DATI EFFETTUATI PER FINALITÀ DI POLIZIA

ART. 22 DIRITTI AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ART. 23 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

Premessa

Il presente Regolamento, completo dei suoi quattro allegati, disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza sul territorio per il controllo del territorio dei Comuni dell'Unione Montana "Alta Valle del Metauro", di seguito Unione e degli edifici del Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale, di seguito Servizio. Recepisce le nuove disposizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, confermative delle prescrizioni contenute nell'art. 6 commi 7/8 della Legge 23 aprile 2009 n° 38, riguardanti finalità e trattamento dei dati, nonché la Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012 ed ancora il disposto degli artt. 2 c.1 lett b) e7 co. 1bis della Legge 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in tema di sicurezza delle città". Con tale Regolamento viene garantito il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei cittadini, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. Vengono parimente garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. Ciò anche con riguardo al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679), approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e alla Direttiva UE 2016/680 del parlamento Europeo e del Consiglio, approvata il 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che, unitamente al citato Regolamento Europeo, costituisce il c.d. "pacchetto protezione dati personali". Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché al Regolamento UE 2016/679, al D. Lgs 51/2018, al D. Lgs 101/2018 ed alle Linee Guida 3/2019 versione 2.0 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) il 29 Gennaio 2020.

Art. 1
Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano dei Comuni, gestito ed impiegato dall'Unione e dal Servizio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003, nel testo aggiornato dalle successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini del presente documento si intende per:
• **«dato personale»**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
• **«trattamento»**, qualsiasi operazione o insieme di attività, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

• **«banca dati»**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
• **«profilazione»**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
• **«pseudonimizzazione»**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
• **«titolare del trattamento»**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
• **«designato al trattamento»**, la persona fisica che agisce sotto la responsabilità e nell'ambito organizzativo individuato dal titolare e al quale sono attribuiti specifici compiti e specifiche funzioni connesse al trattamento di dati personali, come disposto dall'art. 2 *quaterdecies* par. 1 D. Lgs. n. 101/2018, quindi principalmente le funzioni dirigenziali;
• **«addetto/autorizzato al trattamento»**, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e che agisca sotto l'autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento, come disposto dall'art. 2 *quaterdecies* par. 2 D. Lgs. n. 101/2018, quindi principalmente le funzioni operative singolarmente individuate dal soggetto designato;
• **«interessato»**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
• **«terzo»**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
• **«violazione dei dati personali»**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
• **«comunicazione»**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
• **«diffusione»**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
• **«dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 2
Ambito di applicazione del documento

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati ottenuti mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano ed extraurbano dei Comuni dell'Unione, collegato alla Centrale Operativa di controllo presso il Comando del Servizio, nei siti indicati nell'allegato n.1 al presente Regolamento, denominato scheda descrittiva "Elenco siti in forma riassuntiva".

Art. 3

Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è conforme al Provvedimento Generale del Garante per la Privacy del 08.04.2010, alla l. 23.04.2009 n. 38, alla disciplina generale in materia di protezione dei dati personali prevista dal D. Lgs 196/2003, alle Circolari del Capo della Polizia n. 558/A421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005 e n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, adottato nel rispetto della Legge n. 65 del 07.03.1986 (legge-quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale) e successive modificazioni e alle specifiche leggi regionali di settore. E' altresì aggiornato alle previsioni della legge 18.04.2017 n. 48 ed è stato redatto anche alla luce del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs 51/2018 che attua la Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed alla luce altresì del D. Lgs 101/2018 che reca le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, nonché delle Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), adottato il 10 giugno 2019. Recepisce infine la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 558 del 02.03.2012 denominata "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale."

Art. 4
Scopo del sistema di videosorveglianza

La sicurezza rappresenta un bene primario verso il quale la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia anche in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento, ogni risorsa, concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità
degli spazi pubblici delle nostre città. L'Unione utilizza l'impianto di videosorveglianza per far
fronte alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico ordinarie e straordinarie. Nello specifico si può far riferimento all'opportunità di un controllo in orari diurni e notturni ed in presenza, o meno, di personale addetto, a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, del patrimonio dei Comuni e dell'ambiente, anche in una visione allargata di tutela della sicurezza urbana. In modo particolare si precisa quanto segue.

Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione dal D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dal D. Lgs 112/1998 e s.m.i., dalla legge 07/03/86 n. 65 sull'Ordinamento della Polizia Municipale e dai Regolamenti Comunali vigenti, e che, in via puramente esemplificativa, sono:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana così come definite ex art. 1 D.M. 05.08.2008 e ex art. 4 c.1 legge 18.04.2017 n. 48;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- la verifica, il controllo e la gestione dell'accesso a zone a traffico limitato, ove sussistenti, e
- la rilevazione ed il controllo di mezzi non in regola con gli obblighi di legge (infrazioni al C.d.S.);
- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- il controllo della viabilità ordinaria e la gestione degli interventi di fluidificazione del traffico veicolare;
- la rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- l'attivazione di misure volte alla limitazione alla circolazione dei veicoli al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico;
- la disponibilità tempestiva di immagini a disposizione della Polizia Locale e Carabinieri costituisce, inoltre, uno strumento di controllo urbano a copertura delle vie e dei siti di

interesse del Comune e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale.
In modo particolare può consentire:
- il controllo del centro urbano cittadino dei Comuni e di aree comunali ritenute di particolare interesse;
- la prevenzione e repressione degli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- il controllo del centro urbano cittadino dei Comuni e delle aree comunali ritenute di particolare interesse;
- la rilevazione di situazioni di pericolo, di degrado, di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool, consentendo, ove possibile, l'immediato intervento degli operatori;
- l'intervento tempestivo nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico,

i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono

difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi c) In ogni caso, gli impianti di videosorveglianza non

potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio

1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, né per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5
Ambiti di finalità specifici

Sicurezza urbana, deposito di rifiuti, rilevazione di violazioni al Codice della strada "Sicurezza Urbana."
Alla luce di recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, che hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e la competenza all'adozione di atti che sono loro attribuiti in materia di sicurezza urbana, l'Ente concorre ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia ai Sindaci, quali ufficiali del Governo, sia ai Comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. Resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trovano applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs 51/2018 che attua la Direttiva UE 2016/680. "Deposito dei rifiuti" In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di

videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nell'impossibilità del ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24.11.1981, n. 689). "Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada" Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

Art. 6
Sistemi integrati di videosorveglianza

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati.
In tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza: a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche.
In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

a. collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo. Tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 829 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

b. sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto di collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine si può utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia - individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice Privacy. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Art. 7
Rispetto dei principi generali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza operata dall'Unione è fondato sul rispetto dei principi generali applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art.3 del D. Lgs. n. 51/2018 e in particolare:

a. **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

b. **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679, il sistema di Videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

c. **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

c. **Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 8
Altri sistemi di videosorveglianza

Il sistema di video-sorveglianza dell'Unione potrà constare anche di Body Cam, Dash Cam e fototrappole da assegnare al Comando / Corpo di Polizia Municipale per il loro utilizzo in situazioni di rischio operativo. Di seguito vengono descritti i limiti del loro impiego: "Body Cam e Dash Cam": il personale del Servizio può utilizzare, per i servizi individuati dal Comandante, delle Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli Operatori di Polizia Locale) e delle Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal garante della Privacy con note del 30/09/2014 e del 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del Codice Privacy trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". Il Comandante, quale responsabile del Servizio, curerà la predisposizione ed approvazione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di

Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le BodyCam e le Dash Cam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi. Il Servizio potrà utilizzare altresì "Fototrappole" per lo svolgimento delle attività di polizia quali sistemi in grado di fotografare, in modo del tutto automatico, un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore.

Art. 9
Titolare e funzionario designato del trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione, alla quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
Il Comandante della Polizia Locale, domiciliato per ragioni di carica presso la sede del Servizio, o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione del Servizio, è il funzionario designato dal titolare del trattamento al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati personali rilevati attraverso
il sistema di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679, nonché del D. Lgs 51/2018 e dell'art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs 101/2018.
Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.
Il funzionario designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.
I compiti affidati al funzionario designato devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione. Il funzionario designato a sua volta designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le apparecchiature di archiviazione dei dati, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
Il funzionario designato provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, ecc.
Gli addetti e/o autorizzati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati. Ali stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
Il funzionario designato e gli addetti e/o autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza di quanto disposto dal Regolamento e delle proprie istruzioni.

Art. 10
Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza "Numero di telecamere"

Si riportano nell'allegato n. 1 al presente regolamento i dati relativi a ciascun sito oggetto di installazione delle telecamere. Tale sistema, senza necessità di modificare il presente Regolamento, potrà essere ulteriormente implementato mediante approvazione di apposito provvedimento da parte della Giunta dell'Unione, secondo le necessità e le esigenze future,

nel rispetto del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, nonché della Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012.
Gli apparati acquistati ed installati dal Comune sono e saranno gestiti direttamente dalla Polizia Locale. Le modifiche tecniche che interverranno in data successiva al presente regolamento verranno registrate sulla scheda di aggiornamento che integrerà l'allegato n. 1.
"Tipologie di telecamere installate":
Le telecamere installate nei singoli punti o zone di rilevamento targhe sono di tipologia "telecamera fissa" e specificate nell'allegato n. 1. "Tempo di conservazione delle immagini"
In applicazione del principio di proporzionalità le immagini vengono conservare per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, dopodiché vengono automaticamente cancellate dal sistema informatico mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Per ragioni connesse a necessità investigative e/o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai 7 giorni. In caso, di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.
"Centro di gestione ed archiviazione": Le apparecchiature informatiche che si occupano della gestione ed archiviazione dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza sono installate entro un locale ad accesso controllato presente nel Comando del Servizio.
Il locale deve essere climatizzato e dotato di serratura a chiave e le apparecchiature devono essere collocate entro armadio rack. I dati sono tutti trattati, gestiti ed archiviati in formato digitale. In modo particolare si precisa che i dati devono essere memorizzati su due server indipendenti dotati di hard disk adibiti all'elaborazione ed all'archiviazione dei flussi video del sistema di rilevamento targhe, del sistema di videocontrollo ambientale e di contesto e degli edifici del Comando di Polizia Locale. L'accesso a queste banche dati deve avvenire impiegando software distinti dotati di sistemi di autenticazione basati su parole chiavi che consentono l'individuazione del soggetto che accede al sistema e l'assegnazione delle autorizzazioni associate al suo incarico, ciò in modo del tutto automatico e trasparente per l'operatore.

Art. 11
Modalità di raccolta dati e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza; - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, estratti e, se necessario, aggiornati;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito alla precedente voce "Tempo di conservazione delle immagini";

La localizzazione dei punti di ripresa delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in corrispondenza di incroci, vie d'accesso ed uscita dall'abitato, piazze, parchi, immobili pubblici ed altri luoghi, sono rinvenibili negli elenchi dei siti di ripresa all'uopo predisposti ed aggiornati secondo quanto indicato nell' allegato n. 1 del presente regolamento. Alle modifiche e/o integrazioni di detti elenchi, provvederà di volta in volta la Giunta dell'Unione con relativo atto di recepimento.

Le telecamere indicate come di ‘contesto fisse’ consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco e nero. Le telecamere indicate come ‘lettura targhe’ sono apparati in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e si sostanziano in videocamere munite di infrarosso che consentono la lettura delle targhe. Tutti gli apparati sono collegati secondo quanto previsto alla precedente voce “Centro di registrazione e gestione”.
Tutti i dati sono acquisiti dalle telecamere, trasmessi in modalità wi-fi, archiviati e gestiti in modalità esclusivamente digitale consentendo un elevato grado di precisione, minima perdita di informazioni ed un elevatissimo dettaglio delle riprese. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali. Le telecamere per la lettura delle targhe vengono utilizzate per l’esclusiva finalità di tutela della sicurezza urbana, di controllo dei veicoli per determinate finalità sanzionatorie compatibili con le omologazioni ministeriali degli specifici apparati tecnologici.

Art. 12
Misure di sicurezza

Il sistema verrà installato adottando le necessarie misure di sicurezza in ossequio a quanto disposto dall’art. 32, par. 1 del Regolamento UE 2016/679, e tali misure dovranno assicurare:
a) la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Inoltre, ai sensi dell’art. 32, par. 2 del Regolamento UE 2016/679, nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, l’amministrazione comunale terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Ente.
Verrà inoltre garantito il rispetto dell’elenco ufficiale delle “Misure minime per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni” pubblicato da AgID il 26.09.2016 da adottarsi in attuazione della Direttiva 1agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri che emana disposizioni finalizzate a consolidare lo stato della sicurezza informatica nazionale. Misure minime diventate obbligatorie per tutte le Amministrazioni con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015).
“Sicurezza fisica” Gli accessi ai sistemi di visione e rilevazioni sono selezionati. L’accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l’orario di lavoro dell’ente. In casi eccezionali e per motivi esclusivamente istituzionali è consentito l’accesso anche al di fuori dei giorni stabiliti e dell’orario fissato. “Misure per prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori” I rischi dipendenti da comportamenti dei soggetti addetti e/o autorizzati dei trattamenti sono contrastati da misure di informazione e formazione degli operatori. Tutto il personale deve essere informato e deve ricevere le regole di corretta gestione dei dati personali. Sarà periodicamente verificata la corretta gestione e conservazione delle credenziali di autenticazione. I comportamenti fraudolenti sono perseguiti con le consuete misure di carattere disciplinare e prevenuti da attività di verifica e controllo riservata a ciascun Responsabile in riferimento agli operatori del Settore. I possibili errori materiali sono prevenuti da criteri procedurali che prevedono controlli e verifiche.

Art. 13
Trattamenti informatici - funzione di autenticazione e gestione delle password

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito solo ai titolari dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di verifica relativa a uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti.
- Le credenziali di autenticazione stabilite e previste consistono in un codice per l'identificazione di ciascun soggetto associato a una parola chiave, riservata, conosciuta solamente dal medesimo e dall'amministratore di sistema.
- Sono attribuite una o più credenziali per l'autenticazione e l'accesso ai vari programmi.
- Ai designati e agli addetti/autorizzati sono impartite le dovute istruzioni affinché ciascuno adotti le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso e di uso esclusivo.
- Ciascuna parola chiave prevista dovrà essere, di norma, composta da almeno otto caratteri alfanumerici. Nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, la parola chiave sarà composta da un numero di caratteri pari al massimo consentito. Essa non potrà contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'interessato e dovrà essere modificata da quest'ultimo almeno ogni sei mesi.
- In caso di prolungata assenza o impedimento dell'interessato (malattia/ferie/ecc.) che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, il titolare e/o il responsabile potrà assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici previa richiesta dell'interessato che necessita tale disponibilità.
- I designati e gli addetti/autorizzati devono essere avvertiti di non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico fisso o portatile impiegato per l'interrogazione dei dati durante una sessione di trattamento.
- Il codice d'identificazione personale non deve essere comunicato né assegnato ad altri designati o addetti/autorizzati.

Sistema di autorizzazione:
- Per i designati o addetti/autorizzati devono essere individuati profili di autorizzazione a livelli differenziati a seconda della specifica abilitazione al trattamento dati.
- I profili di autorizzazione, per ciascun designato/addetto/autorizzato o per classi omogenee di designato/addetto/autorizzato, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
- Gli utenti sono diversificati a seconda del profilo: ad esempio consultazione, consultazione ed elaborazione, accesso totale (amministratore di sistema), manutenzione ed assistenza tecnica.
- Periodicamente, e comunque almeno annualmente, sarà verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
- La gestione di autenticazione e profili per ogni singolo designato/addetto/autorizzato viene valutata dal Responsabile del Servizio in base alle necessità che il singolo designato/addetto/autorizzato ha di accedere ai dati per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che gli sono affidati. Log degli eventi: L'accesso ai vari sistemi software viene registrato all'interno del sistema informatico, le registrazioni avvengono in modo cronologico e consentono al Responsabile del trattamento dei dati personali l'analisi delle operazioni eseguite e dei soggetti che le hanno effettuate.
"Cautele e comportamenti da adottare"
a) I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema devono essere posizionati e gestiti dagli operatori

in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
L'accesso alle immagini da parte del responsabile e dei designati/addetti/autorizzati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
b) Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dai designati/addetti/autorizzati del trattamento.
c) La cancellazione dei dati deve avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto e cioè sovrascrivendo i dati con altre informazioni anziché tramite semplice cancellazione e/o formattazione del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
d) Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
e) L'accesso ai dati è consentito solo ai seguenti soggetti:
- al Titolare del trattamento (Presidente dell'Unione);
- al Responsabile ed ai designati/addetti/autorizzati dello specifico trattamento;
- all'Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria per finalità d'indagine;
- all'Amministratore del sistema, individuato dalla ditta incaricata della manutenzione degli impianti; - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
f) Nel caso di accesso alle immagini per indagine delle autorità giudiziarie o di polizia occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del Trattamento o del Titolare.
g) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dei designati/addetti/autorizzati al trattamento, una schermatura del video, tramite opportune accortezze.

Art. 14
Cartelli di avvertimento ed informativa ai cittadini

I cittadini devono essere opportunamente informati della presenza della zona di videosorveglianza per il tramite di apposita cartellonistica conforme ai dettami previsti dal Garante. Sul territorio comunale pertanto saranno collocati cartelli di avvertimenti al pubblico allegato 4), conformi al modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, come riportato nel provvedimento in materia di videosorveglianza n. 14 del Garante per la Protezione del 08/04/2010 e di seguito riportato e "art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (RGDP 2016/679)". L'informativa completa sul trattamento dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza sarà disponibile sul sito internet istituzionale dell'Unione, nella sezione "Privacy".
Il supporto con l'informativa, in particolare, deve essere installato all'ingresso delle aree sottoposte a videosorveglianza ed i cartelli devono essere previsti per formato e collocazione in modo tale da essere chiaramente visibili. 3. In ragione delle dimensioni della rete di videosorveglianza presente sul territorio, si potrà considerare ottemperato il dovere di informativa mediante il posizionamento della prescritta cartellonistica ad ogni ingresso carrozzabile del territorio comunale.

L'Unione comunica alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, mediante idonea informativa da pubblicare sul sito istituzionale. Con le stesse modalità verrà reso noto l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.
Conseguentemente si interverrà mediante installazione o rimozione della cartellonistica di cui al precedente comma 1.

Art. 15
Addetti e/o autorizzati al trattamento

Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento del trattamento dei dati procede ad individuare con proprio atto le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16 (art. 28 par. 3b, art. 29) e delle leggi nazionali vigenti in materia di trattamento dei dati personali, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 *quaterdecies* D.lgs. 101/2018, all'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, alla visione delle registrazioni.
L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun addetto e/o autorizzato.
In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli addetti e/o autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
Gli addetti e/o autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, gli addetti e/o autorizzati devono:
• per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
• conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
• mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
• custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
• evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
• mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
• conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
• fornire al funzionario designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo. Tra i soggetti qualificati quali addetti e/o autorizzati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa.

Art. 16

Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ed attestazione di conformità per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

Il Responsabile, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, potrà avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto individuato alla manutenzione dell'impianto), con il quale verrà stipulato apposito atto giuridico ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare il soggetto cui le attività sono affidate dovrà:
a) essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
b) sottoscrivere apposito atto giuridico con il titolare del trattamento, come previsto dall'art. 28 Regolamento UE 2016/679, ed impegnarsi al vincolo della riservatezza;
c) ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679, dal Codice per la protezione dei dati personali come novellato dal D. Lgs 101/2018;
d) adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
e) impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
f) riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. La sostituzione dell'amministratore di sistema dovrà avvenire con atto separato del Titolare del trattamento dei dati.
La Polizia Locale si impegna inoltre, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, a richiedere e pretendere dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico del Codice della Privacy.

Art. 17
Valutazione di impatto

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 18
Procedura per l'accesso alle immagini da parte di terzi e diritti degli interessati.

La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza (il fac-simile viene riportato in allegato 2) al funzionario designato, indicato nell'informativa. Nell'istanza dovrà essere indicato a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento e la stessa dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione.
Nell'esercizio del diritto di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà

fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse,

tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- il luogo ed i luoghi di possibile ripresa;
- la presenza di altre persone, una descrizione dell'attività svolta durante le riprese.

Nel caso che tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Il funzionario designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

Fermo quanto previsto dal successivo comma 13 nell'ambito della tutela amministrativa, il richiedente potrà sporgere reclamo all'Amministrazione presentando apposita istanza (fac-simile viene riportato in allegato 3) indirizzata al funzionario designato, indicando i motivi del reclamo.

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, ha infatti diritto:

- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali; di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE 2016/679.

I suddetti diritti potranno essere esercitati, oltre che presso il titolare del trattamento e presso il funzionario designato, anche contattando il DPO dell'Ente, come previsto dall'art. 38 par. 4 del Regolamento UE 2016/679. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Inoltre, nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del Regolamento UE 2016/679.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante anche in ragione di quanto disposto dagli artt. 77 e ss, del Regolamento UE 2016/679 e dagli artt. 37 e seguenti del D. Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In sede amministrativa,

il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il funzionario designato, così come individuato dal Regolamento.

Quanto al diritto di accesso esso è consentito ai soggetti legittimati ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. l. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, l. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente.

L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli
interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 19
Modifiche e norma di rinvio

Il presente regolamento si aggiorna senza necessità di espressa modifica qualora dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali.

Esso dovrà essere aggiornato in caso di variazione dell'assetto territoriale dell'Ente.

La competenza a decidere sull'implementazione degli apparati e loro collocazione e sulle conseguenti modifiche ed integrazioni al prospetto di cui all'elenco allegato n. 1), viene attribuita
alla Giunta dell'Unione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale

Art. 20
Comunicazione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In ogni caso è fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 21
Trattamenti di dati effettuati per finalità di polizia

I trattamenti di dati personali effettuati dal Comando del Servizio per le finalità di polizia, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del Codice di Procedura Penale, per la prevenzione e repressione dei reati sono disciplinati dal D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n. 61 del 14-03-2018)" e non dal presente regolamento.

Art. 22
Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 23
Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet dell'Unione.
Il Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti.
Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

Allegato 1

Elenco siti di posizionamento delle telecamere

N.	POSIZIONE	POSTAZIONE
1	FERMIGNANO SS. 745 KM 0+160	1A) N. 2 TELECAMERE
2	FERMIGNANO SS. 745 KM 0+900	1B) N. 1 TELECAMERA
3	URBANIA SP 21 KM 0+840	2) N. 2 TELECAMERE
4	MERCATELLO SUL M. SS. 73/BIS KM 33+370	3) N. 1 TELECAMERA
5	MERCATELLO SUL M. SS 73/BIS KM 33+500	4) N. 1 TELECAMERA
6	SANT'ANGELO IN VADO SS 73/BIS KM 42+290	5A) N. 1 TELECAMERA
7	SANT'ANGELO IN VADO SS 73/BIS KM 42+400	5B) N. 1 TELECAMERA
8	SANT'ANGELO IN VADO SS 73/BIS KM 42+425	5C) N. 1 TELECAMERA
9	URBANIA SS 745 KM 12+550/ SP FANGACCI	6) N. 2 TELECAMERE
10	URBANIA SS 745 KM 9+540 BARCONE	7) N. 3 TELECAMERE
11	URBANIA SS 73/BIS KM 50+980	8A) N. 2 TELECAMERE
12	URBANIA SS 73/BIS KM 50+900	8B) N. 1 TELECAMERA
13	URBINO SS 73/BIS KM 77+525	9) N. 2TELECAMERA
14	URBINO SR 423 URBINATE KM 26+410	10A) N. 1 TELECAMERA
15	URBINO SR 423 URBINATE KM 26+375	10B) N. 1 TELECAMERA
16	URBINO SP 9 CAGALLO KM 12+440	11) N. 2 TELECAMERE
17	LAMOLI SS 73/BIS KM 24+890	12) N. 2 TELECAMERE
18	PIOBBICO SS 257 KM 37+330	13) N. 1 TELECAMERA
19	BORGO PACE SP 61 KM 0+850	14) N. 1 TELECAMERA
20	PIOBBICO CENTRO SS 257 KM 37+000	15) N. 1 TELECAMERA
21	FERMIGNANO SS 745 KM 3+700	16) N. 2 TELECAMERE
22	FERMIGNANO SS 745 KM 4+100	17) N. 2 TELECAMERE

Allegato 2
Fac-simile richiesta di accesso

Il/La sottoscritto/a _____
identificato tramite _____ ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sè stesso afferenti. Per permette di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:
1. Luogo o luoghi di possibile ipresa_____
2. Data di possibile ripresa _____
3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)_____
4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____
5. Accessori indossati (borse, ombrelli, animali al guinzaglio ed ogni altra informazione utile all'identificazione del soggetto)_____
6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso e descrizione sommaria)
_____
7. Attività svolta durante la ripresa
_____
Il/La sottoscritto/a fornisce il seguente recapito e/o contatto telefonico per eventuali contatti ed ulteriori approfondimenti risultassero necessari:
_____

Luogo e data
_____ (firma)
_____

PARTE DA CONSEGNARE AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

In data _____ alle ore _____ Il/La Sig./Sig.ra
_____ ha avanzato richiesta di accesso al sistema di videosorveglianza ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Firma del ricevente la richiesta

_____

Allegato 3
Fac-simile reclamo

Al Funzionario designato al trattamento dei dati dell'Unione Montana "Alta Valle del Metauro – Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale.

Il/La sottoscritto/a _____ che aveva presentato in data _____ una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato i miei dati personali, presenta reclamo per i seguenti motivi:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Il/La sottoscritto/a fornisce il seguente recapito e/o contatto telefonico per eventuali contatti ed ulteriori approfondimenti risultassero necessari:

_____

In fede.

Luogo e data (firma) _____

_____

Allegato 4

AREA VIDEOSORVEGLIATA

dall'Unione Montana "Alta Valle del Metauro" – Servizio Unico Intercomunale di Polizia Locale quale Titolare del Trattamento, PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA E TUTELA DEL PATRIMONIO.
La base giuridica è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art.6 (1) (f) del GDPR.
LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI 7 GIORNI.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento per l'esercizio dei propri diritti, come espressi dal GDPR, scrivendo a polizialocale.cm.altoemediometauro@emarche.it oppure inviando una mail al Responsabile del Trattamento Dati Dr.ssa Martina Battazzi all'indirizzo: RPD@cm-urbania.ps.it

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale dell'Unione Montana "Alta Valle del Metauro" all'indirizzo: www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/altro/privacy-policy.